



Rif. 1201/2017 EV. 14120098
Erba, 4 dicembre 2017

Pagina			
1	GESTIONE ACCONTO IVA Calcolo acconto IVA – Scadenza Versamento 27/12/2017		
Per info:	Ufficio Contabilità	 coge@cavadini-marelli.it	 +39 031 647811 – int. 2

La presente circolare riporta le istruzioni operative per la gestione dell'acconto IVA relativo all'anno 2017.

Entro il prossimo **27 dicembre 2017** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2017. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito.

L'importo da Voi dovuto ed è stato ottenuto applicando il metodo storico, calcolando 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente. La delega F24 per il pagamento dell'acconto IVA vi verrà inviata lunedì 11/12/2017.

Qualora riteniate di voler ricalcolare l'acconto da versare potete prendere contatti con il ns ufficio contabilità entro il prossimo 11/12 al nr. 031 647811 - interno 2 e concordare tempi e modalità organizzative.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	➔	Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	➔	Per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva →	Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	Analitico	Liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	Previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al mese di dicembre 2016 per i contribuenti mensili; Al saldo dell'anno 2016 per i contribuenti trimestrali; Al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2016), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2016. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2017, rispetto a quella adottata nel 2016, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contribuente mensile nel 2016 che è passato trimestrale nel 2017: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2016, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2016; Contribuente trimestrale nel 2016 che è passato mensile nel 2017: l'acconto dell'88% è pari a un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2016; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2017 è pari a un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
Metodo analitico	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2017, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; Le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2017. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
Metodo previsionale	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IVA i soggetti di cui alla seguente tabella:

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto IVA

- Soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro
- Soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2017
- Soggetti cessati prima del 30 novembre 2017 (mensili) o del 30 settembre 2017 (trimestrali)
- Soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente
- Soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2017 risulta un'eccedenza a credito
- Soggetti che adottano il nuovo regime forfettario dal 1° gennaio 2017
- Soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011
- Soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi
- Soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%)
- Produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972)
- Soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991
- Soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972)
- Soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili

Siamo come sempre a Vostra disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti,

Studio Associato

Cavadini Cavadini Marelli